

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2432)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 1976
(V. Stampato n. 4223)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MARCORA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREOTTI)

col Ministro delle Finanze
(VISENTINI)

col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DONAT - CATTIN)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 gennaio 1976

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 dicembre 1975, n. 686, concernente distillazione age-
volata di mele di produzione 1975

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 24 dicembre 1975, n. 686, concernente la distillazione agevolata di mele di produzione 1975, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, le parole: « 7 gennaio 1976 », sono sostituite con le seguenti: « 15 dicembre 1975 »; e le parole: « nel limite massimo di 2 milioni di quintali », sono sostituite con le seguenti: « nel limite massimo di 2 milioni e mezzo di quintali ».

All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: « Ministero dell'agricoltura e delle foreste », sono aggiunte le seguenti: « sentito il parere delle Regioni ».

All'articolo 3, primo comma, le parole: « All'onere di lire 2.680 milioni », sono sostituite con le seguenti: « All'onere di lire 3.300 milioni ».

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 24 dicembre 1975, n. 686, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1975, n. 342.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente l'istituzione del fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di avviare alla distillazione un quantitativo di mele di produzione 1975, al fine di non appesantire il mercato con le eccedenze giacenti nei magazzini;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

Articolo 1.

Le agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364, si applicano alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che dal 7 gennaio 1976 provvedano a ritirare dal mercato, in base al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 e successive modifiche, mele non assorbibili dal mercato stesso, nel limite massimo di 2 milioni di quintali complessivi, avvalendosi delle disposizioni del predetto regolamento (CEE) per l'avvio del prodotto alla distillazione, per la produzione di alcool, sotto il controllo della AIMA e con le procedure disposte a tal fine dai regolamenti comunitari.

Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno emanati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sua sollecita attuazione.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Le agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364, si applicano alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che dal 15 dicembre 1975 provvedano a ritirare dal mercato, in base al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 e successive modifiche, mele non assorbibili dal mercato stesso, nel limite massimo di 2 milioni e mezzo di quintali complessivi, avvalendosi delle disposizioni del predetto regolamento (CEE) per l'avvio del prodotto alla distillazione, per la produzione di alcool, sotto il controllo della AIMA e con le procedure disposte a tal fine dai regolamenti comunitari.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

Al riparto, tra le organizzazioni richiedenti, del suddetto quantitativo di prodotto provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base alle domande a tal fine presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo ed ai quantitativi di prodotto effettivamente consegnati alle distillerie.

Al pagamento dei compensi integrativi spettanti ai sensi del precedente articolo provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Articolo 3.

All'onere di lire 2.680 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con quota delle maggiori entrate per imposta di fabbricazione sugli spiriti connesse all'avvio alla distillazione delle mele nei limiti previsti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1975.

LEONE

MORO — MARCORÀ — ANDREOTTI — VISENTINI — COLOMBO — DONAT-CATTIN

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 2.

Al riparto, tra le organizzazioni richiedenti, del suddetto quantitativo di prodotto provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il parere delle Regioni in base alle domande a tal fine presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo ed ai quantitativi di prodotto effettivamente consegnati alle distillerie.

Identico.

Articolo 3.

All'onere di lire 3.300 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con quota delle maggiori entrate per imposta di fabbricazione sugli spiriti connesse all'avvio alla distillazione delle mele nei limiti previsti.

Identico.

Articolo 4.

Identico.